



Dott.ssa Chiara Moruzzi
NOTAIO

VIA DE' RUINI, 3 - 40124 BOLOGNA (BO)
Tel. 051/585413 - Fax. 051/3395016

Repertorio n. 815

Raccolta n. 590---

-----**Costituzione di organizzazione**-----
-----**non lucrativa di utilità sociale**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno Duemilaundici il giorno Sette del mese di Febbraio.---

-----**7 Febbraio 2011**-----

Nel mio Studio in Bologna(BO), Via De' Ruini n. 3.-----

Avanti a me Dottoressa Chiara Moruzzi, Notaio iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna, sono presenti i Signori:-----

Marco Francioni, nato a Bologna(BO)il 24 Ottobre 1968, ivi residente in Via Toscana n. 89/02, codice fiscale FRN MRC 68R24 A944S;-----

Mara Fontanelli, nata ad Imola(BO)il 2 Dicembre 1962, residente a Castel San Pietro Terme(BO), in Via E. Berlinguer n. 44, codice fiscale FNT MRA 62T42 E289I;-----

Elisa Bertieri, nata a Ferrara(FE)il 2 Ottobre 1965, residente a San Lazzaro di Savena(BO), in Via Galletta n. 8/G, codice fiscale BRT LSE 65R42 D548E.-----

Comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certa, che dichiarano di essere tutti cittadini italiani e, d'accordo tra di loro, convengono quanto segue:-----

Articolo 1) E' liberamente costituita fra i Signori **Marco Francioni**, **Mara Fontanelli** ed **Elisa Bertieri**, che mettono a disposizione le proprie capacità fisiche e intellettuali, un'associazione non lucrativa di utilità sociale, con la denominazione: "**Fiori di campo ONLUS**".-----

L'associazione è un'organizzazione non Lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n.460, sue successive ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 2) L' Associazione ha sede in **Comune di Bologna(BO)**. Ai soli fini dell'iscrizione negli appositi Registri i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale dell'associazione è in Via delle Belle Arti n. 8.-----

Articolo 3) L'associazione è apartitica ed aconfessionale; essa si ispira ai principi universali di uguaglianza e di fratellanza, ad una visione del mondo egualitaria, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonché dei contributi in denaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti ed/ od associazioni.-----

In particolare la medesima promuove ed organizza, attività solidaristica sociale e di beneficenza. L'associazione ha carattere volontario e democratico e non persegue come scopo istituzionale fini di lucro.-----

L'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari, svolgera' attivita' di sostegno a persone bisognose di assistenza o cure per disagi morali o fisici, con particolare

Registrato a Bologna 3

Il 2.03.2011

Al N° 1404 Serie 15

Esatte Euro 168,00



Dott.ssa Chiara Moruzzi - Notaio
40124 Bologna - Via De' Ruini, 3 - Tel. 051 585413 - Fax 051 3395016

attenzione a soggetti in età minorile -bambine e bambini- in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.-----

L'Associazione si propone di promuovere, organizzare e gestire tutte le azioni necessarie volte a sostenere la raccolta di fondi da devolvere a tutte quelle iniziative rivolte in particolare al sostegno, al rispetto, allo sviluppo del mondo infantile e adolescenziale al fine di prevenire, attenuare o rimuovere lo stato di bisogno in cui versano.-----

Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare professionisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.---

Gli eventuali utili, che non potranno in alcun modo, neppure indiretto, essere divisi fra gli associati, saranno destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte per legge, statuto, o regolamento della medesima ed unitaria struttura.-

L'associazione non persegue fin di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale fra i soci.-----

Articolo 4) La durata dell'Associazione è fissata da oggi fino al 31 Dicembre 2050.-----

Alla scadenza del termine la durata dell'associazione si intenderà tacitamente prorogata per un altro anno, e così di seguito di anno in anno, fino a che con preavviso di almeno tre mesi non ne venga deciso lo scioglimento su richiesta di anche uno solo degli associati, da comunicarsi per iscritto agli altri a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Articolo 5) A norma dell'art.13 dello Statuto, l'associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri.-----

Vengono nominati a comporre il primo Consiglio Direttivo i Signori Marco Francioni (presidente), Mara Fontanelli (vice presidente) ed Elisa Bertieri (consigliere) che, intervenuti tutti al presente atto, dichiarano di accettare, come accettano, le suddette cariche.-----

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il primo triennio.- Al Presidente del Consiglio Direttivo Signor Marco Francioni, come sopra nominato, viene conferita espressa autorizzazione per effettuare, anche in pendenza di iscrizione dell'associazione presso il competente Ufficio, tutte le operazioni necessarie all'inizio dell'attività sociale.-----

Articolo 6) Gli esercizi associativi si chiuderanno al 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2011.-----

Articolo 7) L'associazione è retta da questo contratto, dalle norme di legge e dallo Statuto che si allega a questo atto sotto la lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale, debitamente firmato dai comparenti e da me Notaio, omessane la lettura, previo mio consenso, per concorde dispensa avutane dai comparenti.-----

Articolo 8) Questi, a mia richiesta, dichiarano che l'importo globale delle spese di costituzione dell'associazione, almeno approssimativo, ammontante ad Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) è a carico dell'associazione.-----

Articolo 9) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle Leggi speciali in materia.-----

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato, anche a mano, da me Notaio su due fogli, per intere pagine quattro e fin qui di questa quinta, del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano ed insieme a me Notaio lo sottoscrivono alle ore 13 e 15 (tredici e quindici).-----

F.to Marco Francioni-----

F.to Mara Fontanelli-----

F.to Elisa Bertieri-----

F.to Chiara Moruzzi Notaio (L.S.)-----

-----ALLEGATO "A" A REPERTORIO N. 815 E RACCOLTA N. 590-----

-----STATUTO-----

-----Fiori di campo ONLUS-----

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE-----

E' liberamente costituita un'associazione non lucrativa di utilità sociale, con la denominazione: "**Fiori di campo ONLUS**".-----

ARTICOLO 2 - SEDE-----

L' Associazione ha sede in **Comune di Bologna (BO)**.-----

ARTICOLO 3 - DURATA-----

L'associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050.-----

Alla scadenza del termine la durata dell'associazione si intenderà tacitamente prorogata per un altro anno, e così di seguito di anno in anno, fino a che con preavviso di almeno tre mesi non ne venga deciso lo scioglimento su richiesta di anche uno solo degli associati, da comunicarsi per iscritto agli altri a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

ARTICOLO 4 - SCOPO-----

L'associazione è apartitica e aconfessionale; essa si ispira ai principi universali di uguaglianza e di fratellanza, ad una visione del mondo egualitaria, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonchè dei contributi in



denaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti ed/ od associazioni.-----

In particolare la medesima promuove ed organizza, attività solidaristica sociale e di beneficenza. L'associazione ha carattere volontario e democratico e non persegue come scopo istituzionale fini di lucro.-----

L'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari, svolgera' attivita' di sostegno a persone bisognose di assistenza o cure per disagi morali o fisici, con particolare attenzione a soggetti in età minorile -bambine e bambini- in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.-----

L'Associazione si propone di promuovere, organizzare e gestire tutte le azioni necessarie volte a sostenere la raccolta di fondi da devolvere a tutte quelle iniziative rivolte in particolare al sostegno, al rispetto, allo sviluppo del mondo infantile e adolescenziale al fine di prevenire, attenuare o rimuovere lo stato di bisogno in cui versano.-----

Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare professionisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.---

Gli eventuali utili, che non potranno in alcun modo, neppure indiretto, essere divisi fra gli associati, saranno destinati interamente alla realizzazione delle finalita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte per legge, statuto, o regolamento della medesima ed unitaria struttura. L'associazione non persegue fini di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale fra i soci.-----

ARTICOLO 5 - SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE----

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.-----

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.-----

ARTICOLO 6-----

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.-----

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.-----

Le quote sono intrasferibili.-----

ARTICOLO 7

L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori (organo eventuale).

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta dagli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e



sullo scioglimento della associazione.-----

ARTICOLO 11-----

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.-----

ARTICOLO 12-----

Ogni socio ha diritto ad un voto.-----

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.-----

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.-----

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO-----

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a cinque membri.-----

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.-----

ARTICOLO 14-----

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.-----

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.-----

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.--

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.-----

ARTICOLO 15-----

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.-----

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e

le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.-----

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE-----

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.-----

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.-----

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.-----

ARTICOLO 17-----

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.-----

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.-----

ARTICOLO 18 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.---

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.---

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.-----

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.-----

ARTICOLO 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.-----

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per



la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.-----

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI REVISORI-----

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.--

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.----

ARTICOLO 21 - NORME APPLICABILI-----

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.-----

F.to Marco Francioni-----

F.to Mara Fontanelli-----

F.to Elisa Bertieri-----

F.to Chiara Moruzzi Notaio (L.S.)-----

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge, che rilascio in

carta semplice per uso edile parte

in Bologna (BO), Via De' Ruini n. 3, il

13 Marzo 1964

Luciano Moruzzi

